



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

Prof. Orazio Schillaci

Ministro della salute

segreteria.ministro@sanita.it

e p.c.

On. Marcello Gemmato

Sottosegretario di Stato

segreteria.gemmato@sanita.it

Dott.ssa Mariella Mainolfi

Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

dgroups@postacert.sanita.it

**Oggetto: richiesta intervento legislativo su art. 15 del decreto
legge 30/03/2023, n. 34, così come modificato dalla legge di
conversione 26 maggio 2023, n. 56.**

Illustre Ministro,

In qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l'obiettivo principale della professione odontoiatrica, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesto Ministero della salute le criticità concernenti **il campo di applicazione del dettato normativo di cui all'art. 15 del decreto legge 30/03/2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, ("Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero")** il quale prevede che "Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli

49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili”.

Orbene, da una interpretazione strettamente letterale della norma si ritiene che essa sia calibrata sulla professione medica e infermieristica in considerazione soprattutto del fenomeno della carenza di personale nel Servizio sanitario nazionale che caratterizza tali specifici ambiti, fenomeno che porta probabilmente il legislatore a disciplinare tali categorie senza menzionare quella odontoiatrica tutt'altro che in carenza.

Professione odontoiatrica che, in virtù del noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, si ritiene esclusa dal campo di applicazione della stessa in quanto esercitata per il 95% in regime libero professionale. Ad oggi infatti gli iscritti all'Albo degli odontoiatri sono ben 64.236, rappresentando tale dato una realtà ben diversa da quella dei medici, in quanto tale pletora è più che sufficiente a garantire la dovuta assistenza ai cittadini. Inoltre, sovrastimando molte regioni il loro fabbisogno formativo, molti laureati finiscono per essere sottoccupati.

Ciò detto, attesa la necessità di operare il coordinamento tra le

discipline relative al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un Paese extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione odontoiatrica, si chiede a codesto Ministero della salute un intervento legislativo volto ad introdurre una disciplina ad hoc che disponga in materia di riconoscimento della qualifica professionale di odontoiatra, escludendo per le su esposte ragioni tale professione sanitaria dal campo di applicazione del suddetto articolo 15.

Certo della sensibilità ed attenzione della S.V. si inviano cordiali saluti.

Raffaele Iandolo



Raffaele
Iandolo
13.10.2023
08:12:22
GMT+00:00

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005